

**N. 00184/2014 REG.PROV.CAU.
N. 09482/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9482 del 2013, proposto da:

Toshiba Medical Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Lagrotta, Roberto Montorzi, con domicilio eletto presso l'avv. Ignazio Lagrotta in Roma, via Lovanio, 16 Scala B;

contro

Azienda Sanitaria Locale Ba, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

nei confronti di

Philips Spa, in proprio e quale Mandataria Ati, Ati-Protecno Impianti Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valter Cassola, con domicilio eletto presso Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00753/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di completamento del nuovo ospedale della Murgia - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Ba e di Philips Spa in proprio e quale Mandataria Ati-Protecno Impianti Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Lagrotta, Corrente e Cassola;

Ritenuto, ad un primo esame, che l'appello non appare assistito da sufficiente fumus, alla luce dello svolgimento dei fatti e della mancanza di una inequivoca manifestazione di volontà da parte di Toshiba, tempestivamente rappresentata alla stazione appaltante, di voler sostituire la mandante nella costituzione del raggruppamento temporaneo, nonostante la conoscenza della "rinuncia" di S.V.E.D. alla gara, formalizzata nella nota racc. del 6 agosto 2013 inviata da questa all'appellante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge

l'appello (Ricorso numero: 9482/2013).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)